



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Oggetto: Limiti delle competenze professionali ed uso ed obbligo di apposizione del timbro oppure per “validare” report all’estero

Rispondiamo in merito alle competenze professionali del perito industriale in elettrotecnica ed automazione in materia termotecnica e sull’uso obbligatorio del timbro anche con riferimento alla validazione di report da inviare all’estero.

In via preliminare, si evidenzia che l’oggetto ed i limiti delle competenze professionali del perito industriale sono stabilite dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 275. In particolare, l’art. 16, comma 2, lett. d), R.D. n. 275/1929 stabilisce che, oltre alle funzioni esecutive per i lavori inerenti alle rispettive specializzazioni, spettano ai “*periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale*”.

Ciò considerato, è proprio l’esame di Stato che “*abilita all’esercizio dell’attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell’esame di abilitazione*” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, secondo i curricula scolastici hanno “*valore integrativo nell’interpretazione della normativa*”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “*ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni*” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

“*È quindi all’esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L’oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell’attività del professionista*” (Cass. cit.)

A tal proposito, il D.M. 29 dicembre 1991, n. 445, così come integrato dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447 con i suoi allegati, prevede nell’Allegato B quali sono gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica, specifici per l’indirizzo in argomento:

a) Indirizzo: Elettrotecnica ed automazione (diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1996/97):

“*Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento, rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli anche automatizzati;*

*Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Tiristori. Filtri, multivibratori. Sensori, trasduttori, attuatori;*

*Tecniche di comando, regolazione e controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC. Azionamenti di potenza, controlli programmabili;*

*Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture;*

*Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici;*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2021*

*Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di impianti elettrici;*

*Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico;*

*Preventivi di costo degli impianti elettrici, tarifficazione dell'energia elettrica;*

*Soccorso d'urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;*

*Normativa, leggi ed enti preposti”;*

I limiti della professione intellettuale di perito industriale in elettrotecnica ed automazione non consentono di svolgere attività di progettazione in impianti meccanici o termotecnici, i quali presuppongono la specializzazione specifica, cui si compone l'attuale ordinamento professionale del perito industriale.

Non a caso, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, “*Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell'ambito delle rispettive competenze*”. Di tal che, “*i professionisti che possono progettare l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all'art. 4, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze*”.

Per poter progettare un impianto meccanico o di riscaldamento sarà necessario essere in possesso dell'iscrizione all'albo nella relativa specializzazione in meccanico o in termotecnica.

La competenza alla progettazione non si può conseguire con corsi di aggiornamento o di qualificazione, ma esclusivamente con l'iscrizione all'albo professionale, che ha carattere di accertamento costitutivo dello status professionale, al quale sono riconosciute dall'ordinamento le competenze alla progettazione degli impianti “*nell'ambito delle rispettive competenze*”. Tale status impone a chiunque di prendere atto che il soggetto, cui l'iscrizione stessa si riferisce, ha il diritto di svolgere tutte le attività anche nei rapporti con i terzi, annesse a quello status (Cass. Civ. n. 5260/1981).

Per quanto appena esposto, un professionista iscritto all'albo sarà competente alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica, nella misura in cui detta attività sia consentita dall'ordinamento professionale di appartenenza e compresa tra quelle che determinano l'oggetto delle attività tipiche e riservate al professionista iscritto all'albo professionale specifico. Così come un professionista iscritto all'albo nella specializzazione in termotecnica sarà competente alla progettazione di un impianto di riscaldamento, in quanto tale attività è compresa tra quelle che determinano



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2021*

l'oggetto delle attività tipiche e riservate al professionista iscritto all'albo professionale nella specializzazione specifica.

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

Per quanto l'uso e l'efficacia di apposizione del timbro professionale, in primis, va detto che l'apposizione del timbro professionale sui documenti redatti a seguito dell'attività professionale non è condizione necessaria ai fini dell'espletamento della libera professione intellettuale, e ciò in quanto nella quasi totalità degli ordinamenti professionali non vi è alcuna norma che ne imponga l'utilizzo.

In ragione di ciò, è rimessa al libero arbitrio del singolo Ordine territoriale dotarsi di una normativa di settore, mirata ad imporre ad un proprio iscritto di contraddistinguere i propri elaborati ufficiali con un contrassegno tale da dar modo di far conoscere la professione ed il settore di specializzazione nell'ambito della stessa.

In merito, si ricorda che il potere di autoorganizzazione riconosciuto ai singoli Collegi / Ordini professionali, emanazione della propria caratteristica che li vuole Enti di diritto pubblico, non può non soggiacere a delle regole generalissime, quali il rispetto delle norme di qualsiasi rango, sia esse di carattere primario (leggi e atti a queste equiparate), che di carattere secondario (regolamenti), sia esse promananti direttamente o indirettamente dai cd. principi generali dell'ordinamento giuridico.

In questa dimensione, il timbro avrebbe il compito specifico di far conoscere ulteriormente l'avvenuta abilitazione professionale del singolo soggetto. Tale adozione non ha alcuna efficacia costitutiva la qualità professionale, il cui atto di accertamento è implicito e consequenziale con l'iscrizione all'albo professionale del relativo Ordine, ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Gli elaborati professionali possono legittimamente essere sottoscritti dal professionista perito industriale, indicando il proprio titolo professionale (che non è stato modificato), unitamente al nome e cognome, che sono condizione sufficiente e necessaria a rendere valida ogni attività tecnica specifica e riservata in via concorrente alla professione regolamentata di perito industriale: legittimazione, che trova la sua espressione, nell'atto di accertamento della sua qualità professionale, derivante dall'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss. del codice civile e successiva al conseguimento dell'abilitazione professionale, all'esito del superamento positivo dell'esame di Stato, previsto dall'art. 33 comma 5 della Costituzione e dalla legislazione vigente (Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, Legge 2 febbraio 1990 n. 17).

Se con la locuzione "validare un report" da inviare all'estero si intende autenticare l'elaborato come proprio, ferma restando quanto affermato in precedenza, potrebbe essere utilizzata la firma digitale e non il timbro professionale.

Se invece, con il termine "validazione" si intende la procedura di controllo e verifica di tutti gli elementi e i dettagli del progetto, (che, per le opere pubbliche, è svolta da soggetti terzi, imparziali e ed estranei ai progettisti), allora è necessario che il professionista perito industriale sia innanzitutto riconosciuto presso il Paese estero, cui è destinato l'elaborato professionale, ove la professione di perito industriale sia riconosciuta per poter esercitare la professione regolamentata corrispondente nel Paese di destinazione ed ottenere nel Paese estero le medesime prerogative professionali che l'iscrizione all'albo consente in Italia.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*gennaio 2021*

I professionisti in possesso di un titolo professionale di perito industriale, conseguito in Italia che desiderano chiederne il riconoscimento in un altro Paese UE ai sensi della Direttiva 2005/36/CE possono chiedere il rilascio di certificazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso/esercizio alla professione di interesse. La domanda con la relativa documentazione può essere inviata in formato elettronico a: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it) oppure, se non in possesso di posta certificata, a: [internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it](mailto:internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it). Il modulo può essere scaricato attraverso il seguente link: [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/domanda\\_professionista\\_italiano.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/domanda_professionista_italiano.pdf).